LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 26-07-1993 REGIONE PIEMONTE

Tutela e controllo degli animali da affezione Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 31 del 4 agosto 1993

ARTICOLO 1

Finalità della legge

- 1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali da affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
- 2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all' uomo.

ARTICOLO 2

Benessere degli animali

- 1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
- a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
- b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
- c) è vietato abbandonare gli animali da affezione.

ARTICOLO 3

Responsabilità del detentore

- 1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
- 2. In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
- a) fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
- b) procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure di attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
- c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
- d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
- 3. E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizione tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

ARTICOLO 4

Controllo della riproduzione

- 1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonchè della custodia, della salute e del benessere della prole.
- 2. La Regione e le Unità Socio Sanitarie Locali UUSSSSLL -, attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

Soppressione eutanasica

1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

ARTICOLO 6

Prevenzione e controllo del randagismo

- 1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.
- 2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all' articolo 7, comma 1.
- 3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi o polizia veterinaria delle UUSSSSLL concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
- 4. Alle persone non autorizzate, in conformità con il regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

ARTICOLO 7

Canili pubblici

- 1. I Comuni, singoli o associati,istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
- 2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive neccessità.
- 3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonchè per consentire l' espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
- 4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all' efficienza del servizio previsto, può erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
- 5. La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle UUSSSSLL, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

ARTICOLO 8

Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi

- 1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata.
- 2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
- 3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale

delle organizzazioni di volontariato.

4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.

ARTICOLO 9

Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione

- 1. I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
- 2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.
- 3. Per le stesse finalità è soggetta a vigilanza vegetariana, esercitata dal Servizio Veterinario della USSL competente, la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.

ARTICOLO 10

Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali

- 1. La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta regionale, l'Albo regionale al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
- 2. L'iscrizione all'Albo è disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.
- 3. Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all' Albo regionale, la Regione avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, può erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.
- 4. La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 11

Programmi di informazione e di educazione

- 1. La Regione e le UUSSSSLL attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte all' Albo di cui all' articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione ei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all' allevamento, all' addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione.
- 2. Riconosciuto, altresì, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.
- 3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle UUSSSSLL ed alle guardie zoofile.

Randagismo felino

- 1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della USSL.
- 2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della USSL, organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
- a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
- b) il controllo delle nascite;
- c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.
- 3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

ARTICOLO 13

Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

- 1. Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composta da:
- a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;
- b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell' Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato:
- c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell' Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
- d) un medico del settore Sanità pubblica dell' Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;
- e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
- f) tre esperti qualificati espressi dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.
- 2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all' anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
- 3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 14

Finanziamenti

- 1. Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 281/91 che vengono iscritti a bilancio dell'articolo 15, comma 1, legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
- 2. La Regione può disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell' Assessorato Sanità .
- 3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2 vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 15

Provvedimenti e sanzioni

- 1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della USSL, per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell' animale.
- 2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) per le violazioni delle norme di cui all' articolo 2, lettera b) ed all'articolo 5: da lire cinquecentomila a lire tre milioni;
- b) per le violazioni dell' articolo 2, lettera c): da lire trecentomila a lire un milione;
- c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila.
- 3. In caso di recidiva la pena e triplicata.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge.

ARTICOLO 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 1993

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 13-04-1992 REGIONE PIEMONTE

Istituzione dell'anagrafe canina
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 17 del 22 aprile
1992

ARTICOLO 1

- 1. Le Unità Socio Sanitarie Locali (UUSSSSLL), i Comuni e le Comunità Montane, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani.
- 2. La presente legge, in applicazione al punto 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine di promuovere la protezione degli animali di

affezione, favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica, istituisce l' anagrafe canina.

ARTICOLO 2

- 1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i Servizi veterinari delle UUSSSSLL in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall' Assessorato regionale alla Sanità.
- 2. Tutte le operazioni relative all' anagrafe canina regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi i casi in cui il proprietario ricorre, per l'intervento di tatuaggio, alla prestazione dei veterinari liberi esercenti.

ARTICOLO 3

- 1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina regionale, entro il secondo mese di età o comunque entro sessanta giorni dall' inizio della detenzione.
- 2. All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica, su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanità, che dovrà riportare i seguenti dati:
- a) caratteristiche dell' animale;
- b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o ditta interessati;
- c) codice assegnato dell' animale, comprendente numero della USSL, sigla della Provincia e numero progressivo.
- 3. La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o detentore e sarà inoltre utilizzata dal Servizio veterinario della USSL per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull' animale.
- 4. I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell' animale, nonchè eventuali cambiamenti di residenza.

ARTICOLO 4

- 1. Entro quattro mesi dall'iscrizione all' anagrafe canina i cani devono essere identificati con il codice assegnato all' atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.
- 2. Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle UUSSSSLL o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati e devono essere eseguite:
 - a) con metodi che non arrechino alcun danno all' animale;
- b) in modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara e leggibile per tutta la vita dell' animale sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro.

ARTICOLO 5

1. Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane.

ARTICOLO 6

- 1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio anzichè alle UUSSSSLL.
- 2. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.
- 3. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvede alla individuazione del proprietario per la restituzione dell' animale.
- 4. I cani non tatuati, di età superiore a sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per

la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nella anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.

5. Le spese di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono, in ogni caso, a carico del proprietario.

ARTICOLO 7

3. Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non risultano censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell' anagrafe canina regionale.Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in questo caso a carico del proprietario.

ARTICOLO 8

- 1. L' inosservanza agli obblighi fissati dagli articoli 3, comma 1 e 4 comma 1 è punita con le sanzioni stabilite dall' articolo 5 della legge 14 agosto 1991,n. 281.
- 2. Chiunque, avendo iscritto il cane all' anagrafe canina di cui alla presente legge, omette di segnalare la cessione definitiva di morte dell' animale ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissati all' articolo 4 comma 4 della legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
- 3. Il detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento entro il termine fissato dall' articolo 6 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1992

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 3-04-1989 REGIONE PIEMONTE

Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del << Lupo Italiano >> Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 15 del 12 aprile 1989

ARTICOLO 1

Finalità

- 1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di concorrere, attraverso un contributo annuale, all'attività dell'<< Ente per la tutela del Lupo Italiano >>, il quale opera per attuare la conservazione e la protezione della razza del << Lupo Italiano >>.
- 2. Il contributo è concesso a titolo di adesione al relativo Ente e di compartecipazione alle spese dello stesso.

ARTICOLO 2

Reavisiti

- 1. Ai fini dell' erogazione del contributo di cui al precedente articolo, la Regione considera la permanenza in capo all' << Ente per la tutela del Lupo Italiano >> dei seguenti requisiti operativi:
- attività svolta senza scopo di lucro;
- qualificato livello della propria attività di sperimentazione e conservazione del << Lupo Italiano >>.

Disposizioni finanziarie

- 1. Il contributo annuale di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzato per l' anno 1989 nell' ammontare di L. 50 milioni, da iscriversi su apposito capitolo con denominazione << Contributo annuale all' "Ente per la tutela del Lupo Italiano">>>.
- 2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'inserimento della relativa previsione nei fondi globali di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1989.
- 3. All'onere derivante dall' erogazione del contributo negli anni 1990 e successivi si provvederà con l'approvazione della corrispondente legge di bilancio.
- 4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1989